

**Comitato Regionale Puglia** Via Madonna della Rena 5 70132 Bari

Tel. +39 0808642475 info@puglia.fip.it

www.fip.it/puglia

# CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA COMUNICATO UFFICIALE N. 321 del 7 febbraio 2025 Decisione n. 3 del 7 febbraio 2025 C.S.A. n. 4

Oggetto: reclamo d'urgenza del 5.2.2025 (con integrazioni del 6.2.2025) proposto dalla ASD Basket Fasano (cod. FIP 039454, in persona del legale rappresentante sig. Domenico Cervellera, avverso il provvedimento GSR n° 144, di squalifica per 4 gare dell'atleta Musa Janha, in relazione alla gara n° 228 Serie C dell'1.2.2025 tra la ASD Basket Fasano e la ASSI Basket Brindisi, emesso dal Giudice Sportivo FIP Puglia con C.U. n. 310 del 4.2.2025 "perché al termine della gara colpiva un atleta della squadra ospitante con un pugno in viso; successivamente veniva spintonato da altro atleta della squadra ospitante e si spintonava vicendevolmente con il suddetto, con intervento dei dirigenti di entrambe le società per dividere i giocatori; recidivo perché già destinatario di provvedimenti disciplinari nella stagione in corso e già sanzionato per condotte della stessa indole nelle trascorse stagioni sportive [art. 33,3/2b RG, art. 33,3/1c RG, art. 24 RG1.

\* \* \* \* \*

All'udienza del 7.2.2025, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Sezione Territoriale Puglia, composta dall'avv. Sofia Di Gioia (presidente), avv. Bruna Dimichino (componente) e avv. Domenico Caringella (componente); sono altresì comparsi per la reclamante il presidente Domenico Cervellera assistito dall'avv. Pieraldo Capogna, che si sono riportati ai loro scritti difensivi.

## Istruttoria

1. Accertata la procedibilità del reclamo e dell'urgenza, preliminarmente si riteneva di non poter acquisire il file video prodotto dalla ASD Fasano, in forza di quanto previsto dall'art. 83 RG.

Veniva invece acquisita agli atti la dichiarazione scritta rilasciata il 5.2.2025 dall'atleta della squadra avversaria Davide Buttiglione che qui di seguito viene ritrascritta:

pag. 1



























#### dichiaro che

nei secondi finali della partita, mentre dopo un rimbalzo difensivo a seguito di tiro avversario avevo recuperato la palla ed iniziavo a palleggiare da fondo campo lato destro in zona difensiva verso la mia metà campo offensiva, il giocatore avversario MUSA JANHA mi colpiva con la sua mano sinistra sul mio braccio sinistro ed anca sinistra nel tentativo di fermare la mia fuga offensiva.

#### Preciso che:

- io avevo casacca bianca con numero 6;
- il giocatore avversario MUSA JANHA aveva casacca blu con numero 7;
- il giocatore avversario MUSA JANHA non mi colpiva con nessun pugno in volto/faccia;
- il fallo del giocatore MUSA JANHA era contestuale al suono della sirena di fine gara.
- 2. A questo punto si riteneva opportuno ascoltare telefonicamente, in contraddittorio con la parte intervenuta, i due giudici di gara sigg.ri Giorgia Carella (1° arbitro) e Antonio Pio Grossi.

Quest'ultimo, dichiarava di non aver assistito direttamente all'azione sanzionata e quindi di non poter confermare o meno se il gioco fosse effettivamente fermo nel momento in cui il giocatore Musa avrebbe agito contro l'avversario Davide Buttiglione, circostanza che gli era stata riferita dal primo arbitro.

Il sig. Grossi, diceva di aver visto solo uno spintone dato da un giocatore del Brindisi, immediatamente dopo i fatti in questione.

3. Il primo arbitro Giorgia Carella, interrogata anche dall'avv. Capogna, confermava pressoché in toto quanto riportato nel rapporto di gara, precisando al più che il gesto del Musa pur qualificabile come un pugno (perché dato a mano chiusa) non era stato particolarmente violento.

Carella, inoltre, affermava di aver considerato la partita terminata anche sulla base del fatto che ormai la gara non avesse più storia, atteso che tra le due squadre intercorrevano ben 7 punti a pochissimi secondi dalla fine della partita.

4. Esaurita l'istruttoria, il presidente Cervellera e l'avv. Capogna concludevano riportandosi integralmente al reclamo d'urgenza, nonché agli elementi probatori acquisiti al procedimento.

A questo punto, la Corte dichiarava chiuso il dibattimento e si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

## Motivi

§ Il reclamo appare parzialmente fondato, considerato che la condotta del Musa va riqualificata.

L'attendibilità, la coerenza e la precisione delle dichiarazioni rilasciate dall'atleta dell'Assi Brindisi Davide Buttiglione (vittima del pugno che sarebbe stato sferrato dal Musa), unitamente ad alcune considerazioni di merito operate dall'arbitro Carella, mettono in dubbio che il tesserato avrebbe effettivamente agito nella piena consapevolezza dell'avvenuta fine della gara.



























Il fatto che il colpo sia stato sferrato mentre il giocatore Buttiglione stava ancora palleggiando, impegnato in un'azione "offensiva" e l'interpretazione di "fine gara" data dall'arbitro Carella anche sulla scorta del punteggio che in quel momento fosse di + 7 per il Brindisi, fanno propendere per una probabile contestualità tra il fischio di fine partita e l'atto perpetrato dal Musa.

Non vi è la certezza, a parere di questa corte, che l'animus del giocatore fosse quello di colpire l'avversario al di fuori dell'ambito di gioco; ben si potrebbe ipotizzare che il gesto del Musa sia stato iniziato, nella sua dinamica, prima della piena coscienza della decretata fine della gara e comunque con l'oggettiva impossibilità di fermarsi e di evitare l'epilogo del movimento del braccio.

In sintesi, vi è il fondato dubbio che il tesserato possa aver agito per inerzia.

§ La condotta non può essere fatta rientrare nella fattispecie di cui all'art. 33 comma 3° RG, non essendo qualificabile come fatto "non attinente al gioco".

Andrà quindi applicato l'art. 33 comma 2° RG, ma non come pretenderebbe la reclamante in relazione al paragrafo 1 lett. a, bensì a quello di cui al paragrafo 1 lett. c, che disciplina i comportamenti scorretti e plateali con azione intenzionale in fase di gioco e li sanziona con la squalifica per almeno una gara.

§ Per la recidiva specifica, senz'altro applicabile nei confronti del Musa, si ritiene congrua una squalifica complessiva di 2 (due) gare ai sensi degli artt. 33, 2/1c e 24 RG.

## PQM

la Corte Sportiva d'Appello, ut supra costituita:

- 1. accoglie parzialmente il reclamo e riqualificando il comportamento del giocatore Musa Janha come ricadente nella fattispecie di cui all'art. 33, 2/1c RG, aggravato ex art. 24 RG, riduce la sanzione inizialmente irrogata e lo squalifica per 2 (due) gare;
- 2. dispone l'incameramento della metà della tassa reclamo d'urgenza, posta a carico della ASD Basket Fasano (cod. FIP 039454).

Bari, 7 febbraio 2025

avv. Sofia Di Gioia, Presidente

avv. Bruna Dimichino, Componente

avv. Domenico Caringella, Componente

pag. 3























